



Sentenza n.

104/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Alessandra Cucuzza Giudice

Annalaura Leoni Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63185 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

SHORAJ Refiela (SHRRFL90D69Z100T), nata in Albania (EE), il 29.04.1990, e residente a Montevarchi (AR) via Elba n. 17/1 in proprio e nella qualità di titolare della Ditta individuale SHORAJ Refiela (P.IVA 02246380519), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco Grifoni, presso il cui studio, sito a Montevarchi (AR), Viale A. Diaz 158, ha eletto domicilio, PEC: francescogrifoni@pec.it ;

~~convenuta~~

GINA GROSSI (GRSGNI73P47A561L), nata a Montecatini Terme (PT) il 07.09.1973 e residente a Pescia (PT), via 8 settembre 1944, n. 16 E, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Piero Narese e Fiore Pandolfi, presso il cui studio, sito a Firenze, Via

dell'Oriuolo n. 20, è elettivamente domiciliata, PEC:

piero.narese@firenze.pecavvocati.it,

fiore.pandolfi@firenze.pecavvocati.it;

convenuta

uditi, all'udienza pubblica del 7 maggio 2025, con l'assistenza della

Segretaria, dott.ssa Simonetta Agostini, la relatrice, primo

Referendario Annalaura Leoni, il Pubblico ministero, nella persona del

sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Ciccarelli, l'avv.

Francesco Grifoni per la convenuta Refiela Shoraj e l'avv. Fiore

Pandolfi per la convenuta Gina Grossi;

ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 20

novembre 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha

convenuto in giudizio Refiela Shoraj, in proprio e quale titolare

d'omonima ditta individuale, e Gina Grossi, chiedendone la condanna

in solido al risarcimento, in favore della Regione Toscana, della somma

di euro 19.600,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e

spese di giustizia.

1.1. La Procura contabile ha rappresentato che, con annotazione

acquisita in atti in data 11 aprile 2024 e concernente fattispecie di

indebita e fraudolenta percezione di finanziamenti pubblici, il Nucleo

Polizia Economico - Finanziaria di Firenze della Guardia Finanza ha

segnalato l'emersione dai propri accertamenti di un articolato e

complesso sistema fraudolento, oggetto anche di procedimento penale

presso la Procura Europea EPPO – sede di Bologna, finalizzato all'acquisizione dei finanziamenti erogati dalla Regione Toscana a sostegno delle imprese del territorio, attraverso il soggetto gestore "RTI Toscana Muove", a valere sul Fondo POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1., per adesione al Bando *"Creazione Impresa Giovanile, Femminile e dei destinatari Ammortizzatori Sociali"*.

1.2. Refiela Shoraj è risultata beneficiaria dei richiamati finanziamenti pubblici a valere sul Bando approvato con Decreto dirigenziale n. 13454 del 22.08.2018, assistita, in qualità di consulente, da Gina Grossi.

1.2.1. In particolare, la convenuta Shoraj, titolare di ditta per la *"elaborazione elettronica dati contabili (esclusi CAF)"* intrapresa in data 24.01.2020, presentava una prima domanda di finanziamento a valere sul richiamato Bando in data 04.02.2020, respinta per irregolarità del DURC, ed una seconda istanza, in data 07.05.2020, accolta con delibera del 21.07.2020 di ammissione al finanziamento di euro 24.500,00, cui seguiva l'erogazione, in data 18.11.2020, dell'importo di euro 19.600,00, a titolo di anticipo. Come riferito dalla Procura, il progetto presentato, con inizio previsto per il 30.06.2020, descritto nella domanda come *"acquisto arredamento completo per ufficio, acquisto centralino, pc, server, videoproiettore, accessori vari"*, risultava corredato da preventivi per l'acquisto dei materiali indicati nella domanda di finanziamento, non prevedendo, al contrario, lavori e immobilizzazioni immateriali.

1.2.3. All'esito delle verifiche operate dal gestore "RTI Toscana

Muove”, con Decreto Dirigenziale n. 23442 del 27.12.2021 il finanziamento è stato revocato, per rendicontazione inferiore al minimo ammesso dal bando, in quanto, sulla base della documentazione presentata – non conforme e non ammissibile – l’investimento non raggiungeva il minimo di euro 8.000,00; l’importo percepito non risultava restituito, neanche in parte, alla data del 17.03.2024.

1.2.4. La Procura, non essendo intervenuto il recupero delle somme indebitamente percepite da parte dell’Amministrazione che si assume danneggiata, ha ritenuto sussistenti, nella fattispecie, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno erariale in capo ad entrambe le convenute.

Parte attrice ha premesso la sussistenza di un rapporto di servizio tanto in capo alla convenuta Shoraj, quale percettrice del finanziamento, chiamata a disporre in senso conforme alle finalità pubbliche previste, quanto in relazione alla convenuta Grossi, quale professionista che ha svolto attività strumentale alla concessione di agevolazioni pubbliche a favore di terzi, alla luce di quanto chiarito, in particolare, oltre che dalla giurisprudenza contabile, anche da pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione; l’attività svolta dalla Grossi è stata, invero, qualificata indispensabile e decisiva ai fini dell’ottenimento dei fondi pubblici, inserendosi conseguentemente nel procedimento amministrativo con efficienza eziologica rispetto allo sviamento dell’attività amministrativa dai fini pubblici perseguiti.

Secondo la Procura, le convenute, con volontaria e consapevole violazione di norme, atti e cautele che regolano la gestione del

patrimonio pubblico e l'utilizzazione delle risorse pubbliche, avrebbero, pertanto, prodotto un danno, quantificato in termini pari al contributo percepito, di euro 19.600,00, oltre interessi e rivalutazione, quale conseguenza della mancata realizzazione del fine di pubblica utilità giustificante il finanziamento, ovvero l'implementazione e la valorizzazione delle attività imprenditoriali di specifiche categorie di cittadini svantaggiati o di cui favorire l'ingresso nel mercato del lavoro; dall'attività d'indagine risulterebbero, infatti, rendicontate spese difformi da quelle preventivate e non pertinenti al progetto presentato, oltre che principalmente inammissibili, secondo le prescrizioni del Bando, in quanto consistenti, per 31.500,00 euro, in lavori edili acquisiti dalla ditta individuale "L'Aquila Restauri", riconducibile al padre della Shoraj. Risulterebbe, inoltre, violato il divieto di alienazione dei beni acquistati con il finanziamento percepito – anch'esso prescritto dal bando –, essendo emersa l'intervenuta cessione a terzi dell'automobile intestata alla Shoraj, oggetto di riparazioni attestate in sede di rendicontazione delle spese.

Ne deriverebbe, pertanto, l'assenza di un reale intento di dare esecuzione al progetto presentato ed ammesso a finanziamento e le spese rendicontate risulterebbero in realtà volte solo ad ottenere il saldo e far apparire realizzato l'investimento.

La convenuta Gina Grossi, in qualità di consulente, sarebbe, più in generale, il *dominus* di *"un articolato sistema creato al solo scopo di ottenere finanziamenti pubblici senza rispettare i necessari requisiti e/o destinare i fondi ottenuti allo scopo prestabilito dalla norma"* (citazione

pag. 3), avendo contribuito in almeno 145 casi, fra cui quello della convenuta Shoraj, allo sviamento delle risorse pubbliche a valere sul Fondo POR FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1 – Bando “*Creazione Impresa Giovanile, Femminile e dei destinatari Ammortizzatori Sociali*”. Con specifico riguardo alla fattispecie, la Procura ha motivato l'antigiuridicità della condotta della medesima in ragione del ruolo professionale ed istruttorio decisivo svolto, sotto compenso, ai fini dell'ottenimento del finanziamento, anche attraverso la detenzione della Carta nazionale dei servizi (CNS) della Shoraj e delle credenziali di accesso ai sistemi informativi regionali, con sostanziale gestione della pratica, sin dalla fase iniziale del procedimento e in sede di rendicontazione; ruolo attivo d'organizzazione replicato con riferimento a richieste presentate da altri soggetti.

2. Con memoria del 16 aprile 2025, Gina Grossi s'è costituita contestando la fondatezza e l'ammissibilità della domanda proposta dalla Procura nei suoi confronti.

La difesa della convenuta ha preliminarmente osservato che gli addebiti mossi non riguarderebbero la specifica fattispecie concernente il finanziamento percepito dalla Shoraj, che verrebbe, invece, contestata in quanto posta in relazione ad un insieme di pratiche di contributo gestite da Gina Grossi quale consulente.

In merito al ruolo rivestito, ha sottolineato la piena liceità dell'attività svolta, consistente in un supporto fornito a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, potenziali destinatari tipici dei finanziamenti pubblici oggetto del Bando; ha escluso, poi, che tale attività si connoti

in senso illecito, valorizzando le richieste gestite ammesse a finanziamento e non oggetto di successiva revoca.

La convenuta ha, inoltre, evidenziato che la vicenda relativa alla pratica di finanziamento di Refiela Shoraj non è stata inclusa tra quelle – 37 su 145 casi oggetto iniziale d'esame – per cui s'è proceduto con rinvio a giudizio nei suoi confronti in sede penale.

Ha comunque eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'assenza di giurisdizione del giudice contabile rispetto agli addebiti a lei mossi, citando giurisprudenza della Corte di cassazione e censurando la pertinenza alla fattispecie dei precedenti citati dalla Procura, nonché affermata la mancata dimostrazione da parte di quest'ultima dell'elemento soggettivo del dolo, nella accezione penalistica introdotta dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020, e l'assenza di nesso eziologico tra la condotta posta in essere e il danno all'Erario che si assume prodotto – ascrivibile alla sola beneficiaria del finanziamento – del quale ha negato l'attualità, risultando pendente il procedimento di recupero, mediante iscrizione a ruolo, da parte dell'Amministrazione regionale, con conseguente difetto di interesse ad agire della Procura.

3. La convenuta Refiela Shoraj, costituitasi con memoria depositata in data 5 maggio 2025, ha chiesto il rigetto della pretesa erariale e, in subordine, la riduzione degli addebiti mossi nei suoi confronti, negando ogni profilo di responsabilità nella causazione del danno contestato, che ritiene riconducibile alle sole condotte della Grossi, la quale avrebbe gestito in piena autonomia l'intera procedura, attraverso la

creazione e l'utilizzo in esclusiva delle credenziali intestate alla Shoraj.

Ha, inoltre, segnalato la sua assenza dall'Italia all'epoca dei fatti e di

non essersi, di conseguenza, direttamente interfacciata con la

consulente, che avrebbe avuto rapporti esclusivamente con la madre;

ha contestato la veridicità delle sottoscrizioni a lei ricondotte, apposte

sulla documentazione in atti, ivi compresa la dichiarazione in cui si

nega la sussistenza di rapporto di parentela con il fornitore "L'Aquila

Restauri", sostenendo, inoltre, di non essere stata messa a

conoscenza dei limiti di ammissibilità di utilizzo dei fondi ricevuti per

l'acquisizione di beni di proprietà di o servizi prestati da parenti.

La difesa della convenuta ha, poi, sostenuto la piena regolarità

dell'alienazione dell'automobile destinataria degli interventi di

riparazione rendicontati, non potendosi intendere il divieto di

alienazione previsto dal Bando estensibile anche alla fisiologica

cessione di un bene non più idoneo allo scopo e meramente riparato –

e non integralmente acquistato – con i contributi ricevuti. Ha

conclusivamente segnalato che l'attività per la quale sono stati chiesti

ed ottenuti i finanziamenti è stata regolarmente avviata, come

risulterebbe dimostrato dall'esito di accertamento fiscale disposto dalla

Guardia di finanza.

4. All'udienza pubblica odierna, il Pubblico Ministero ha chiesto

l'accoglimento integrale della domanda nei confronti di entrambe le

convenute, valorizzando i termini di quantificazione dei compensi

percepiti dalla Grossi per la consulenza resa. Ha, quindi, richiamato i

documenti allegati che attesterebbero la compartecipazione di

quest'ultima alle attività di rendicontazione, mediante utilizzo di fatture per prestazioni non attinenti al progetto e comunque non ammissibili a finanziamento. Ha, poi, rinviato alle argomentazioni tese a confutare le difese della convenuta Grossi svolte nella discussione relativa ad altro giudizio, precedentemente trattato, in cui, con riferimento a fattispecie simile, erano state espresse analoghe eccezioni, in termini di insussistenza della giurisdizione della magistratura contabile e di assenza di contributo causale al verificarsi del danno contestato nelle condotte ascritte alla consulente Grossi.

L'avv. Pandolfi, per la convenuta Grossi, ha insistito nel contestare l'antigiuridicità della condotta della medesima, consistente nel mero svolgimento di lecita attività professionale, per la quale sarebbe legittimamente prevista l'erogazione di compenso.

L'avv. Grifoni, per la convenuta Shoraj, ha ribadito l'ascrivibilità delle vicende alla sola convenuta Grossi, cui la Shoraj si sarebbe integralmente affidata, per poi trasferirsi all'estero. Ha nuovamente contestato la veridicità della sottoscrizione del documento in cui verrebbe negata la sussistenza di rapporto di parentela con i soci del fornitore "L'Aquila Restauri", ribadendo più ampiamente i contenuti degli scritti difensivi depositati.

Dopo brevi repliche, è stata chiusa la discussione ed il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Le convenute sono chiamate a rispondere in solido per il danno che si

assume cagionato all'Amministrazione regionale con condotte dalle medesime tenute con riferimento alla percezione e all'utilizzo di finanziamento pubblico, ritenuto dolosamente sviato dalle finalità pubbliche per il perseguimento delle quali era stato erogato e, pertanto, conseguentemente revocato dall'Amministrazione. La Procura ha, più specificamente, richiesto la condanna, in solido, di Refiela Shoraj, quale beneficiaria diretta dell'agevolazione, e di Gina Grossi, quale consulente che ha consentito alla prima di ottenere il contributo e si è interfacciata in sua vece con l'Amministrazione anche in sede di rendicontazione.

2. Preliminare è l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da quest'ultima convenuta, che non ritiene configurato un rapporto di servizio tra sé e l'Amministrazione presunta danneggiata, rilevato di non essere stata ad alcun titolo beneficiaria del finanziamento pubblico – percepito integralmente dalla sig.ra Shoraj –, bensì essendosi limitata a fornire consulenza a quest'ultima nella gestione della pratica volta alla concessione del contributo. La difesa richiama, a suffragio, precedenti giurisprudenziali che riconoscerebbero la sussistenza della giurisdizione contabile ove al soggetto che ha fornito consulenza sia ascrivibile un rapporto organico con il destinatario del beneficio pubblico.

Questa Sezione ha potuto chiarire in analoga fattispecie (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale regionale Toscana, sent. n. 63/2025) che, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di cassazione, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti ogni qualvolta il privato, a cui siano erogati fondi pubblici, *“per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con*

l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite" (Cass., Sez. un., ord. n. 14436/2018); in tal modo, infatti, egli provoca un danno all'ente pubblico, *"anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile"* (Cass., Sez. un., ord. n. 14436/2018).

La giurisdizione contabile sussiste, altresì, nel diverso caso in cui il soggetto non sia il destinatario del finanziamento, ma abbia *"prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo"* (Cass., Sez. un., ord. n. 14436/2018). In questi casi, infatti, la Corte di cassazione ha riconosciuto che *"il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta"* (Cass., Sez. un., ord. n. 14436/2018).

La giurisprudenza della Cassazione, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, non richiede che vi sia un rapporto organico fra la società percettrice del contributo ed il professionista, ma piuttosto precisa espressamente che, ai fini del radicamento della

giurisprudenza contabile, non rileva la qualità di dipendente o di libero professionista, ma unicamente l'apporto causale che il professionista ha dato, con la sua attività, all'erogazione del finanziamento. È in quest'ultimo caso che *“si instaura, infatti, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa”* (Cass., Sez. un., ord. n. 14436/2018, la cui motivazione, con particolare riferimento al *“privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici”* è espressamente richiamata da Cass., Sez. un., ord. n. 36375/2021).

Nel caso in giudizio sussiste, pertanto, sulla base dei principi richiamati, la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti della convenuta Gina Grossi, che, in qualità di professionista, ha istruito e inviato la domanda di Refiela Shoraj, consentendole di ricevere il finanziamento, intermediando, altresì, nella fase di rendicontazione delle spese sostenute.

3. La difesa della convenuta Grossi ha, inoltre, negato l'attualità del danno contestato, che sarebbe configurabile solo nell'ipotesi in cui il diritto di credito diventi, o sia divenuto inesigibile; nella fattispecie, al contrario, avendo provveduto l'Amministrazione ad iscrivere a ruolo la somma

indebitamente erogata, così agendo per il recupero del proprio credito, quest'ultimo risulterebbe ancora esigibile. Ne deriverebbero l'infondatezza e l'inammissibilità della pretesa per difetto d'interesse ad agire della Procura.

La ricostruzione non è condivisibile per ragioni che la Sezione ha già potuto chiarire in fattispecie analoga (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale regionale Toscana, sent. n. 63/2025). In primo luogo, come chiarito dalla medesima giurisprudenza contabile richiamata dalla difesa, l'intervenuta inesigibilità costituisce elemento costitutivo del danno nel caso in cui quest'ultimo derivi da una mancata entrata. Nel caso in esame, invece, il danno azionato deriva dall'indebita elargizione di una somma di denaro sviata dalle finalità pubblicistiche a cui doveva essere destinata.

L'iscrizione a ruolo, inoltre, non incide sull'interesse ad agire della Procura poiché, per consolidata giurisprudenza contabile, l'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile ha come conseguenza che *“il giudizio di responsabilità non trova ostacoli allorché l'amministrazione titolare di un diritto di credito abbia già provveduto a chiederne il pagamento in via amministrativa o, ricorrendone i presupposti, esperendo le ordinarie azioni civilistiche”* (Corte dei conti, Sez. II App., sent n. 68/2023); pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità e del correlato obbligo risarcitorio, non osta la circostanza che l'Amministrazione presunta danneggiata si sia già costituita un equipollente titolo esecutivo, con l'esperimento di autonome azioni di recupero, dovendosi riconoscere la piena esperibilità dell'azione risarcitoria, fino all'integrale soddisfacimento del credito in via amministrativa, idoneo solo questo ad escludere la permanenza di un

danno risarcibile (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 236/2024; Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 153/2022), salvo il maggior danno, eventualmente contestato e provato (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Regione Toscana n. 31/2025). Per cui, con esclusione del caso in cui l'amministrazione abbia già ottenuto l'integrale pagamento della somma richiesta – con sopravvenuta elisione del danno –, in tutte le altre ipotesi in cui *“i rimedi alternativi posti in essere dall'amministrazione non abbiano ancora condotto all'integrale soddisfacimento del credito, secondo la consolidata giurisprudenza innanzi citata, non vi è alcuna preclusione per il P.M. contabile ad esercitare l'azione di risarcimento erariale”* (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 68/2023). Pertanto, il giudizio contabile può procedere autonomamente dalle azioni intraprese dall'Amministrazione per il recupero del proprio credito, posto che queste ultime non incidono sull'interesse ad agire del pubblico ministero o sull'ammissibilità dell'azione erariale.

4. Quanto al merito, appare dirimente ribadire quanto già chiarito da questa Sezione in merito al danno derivante dalla concessione di un finanziamento pubblico, il quale può *«assumere carattere “genetico”, o “funzionale”. Nel primo caso si perfeziona nel momento stesso in cui l'impresa, dichiarando falsamente il possesso dei requisiti di accesso al credito garantito, ottenga il finanziamento in modo indebito, in quanto i requisiti di accesso al Programma costituiscono il parametro che il legislatore ha ritenuto necessario e sufficiente affinché l'erogazione di liquidità avvenga in modo efficiente alla ripresa economica; nel secondo caso, nel momento in cui si realizzi lo sviamento dei fondi per fini diversi*

da quelli di legge, per i conseguenti effetti di frustrazione (in quota parte) del Programma di ripresa stesso (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdizionale regionale Marche, sent. n. 18/2023. In relazione al danno “funzionale”, cfr. Cass., SS. UU., sentt. nn. 33845/2021; 8450/98; 926/99; 11305/1995, che riconoscono il danno erariale del privato che entri a far parte di un Programma pubblicistico incidendolo - per sue scelte - in senso negativo, nello sviamento dalla finalità perseguite, anche solo in termini di sottrazione del finanziamento garantito ad altre imprese che avrebbero potuto concorrere alla realizzazione del Piano di ripresa programmato)» (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale regionale Toscana, sent. n. 23/2024).

4.1. Tanto premesso, ritiene il Collegio che nella fattispecie siano ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per danno all’Erario con riferimento alla posizione della convenuta Shoraj che, ricevuto l’anticipo di finanziamento pubblico, non ha destinato le risorse concesse alle finalità pubbliche al perseguimento delle quali era chiamata. Invero, dalla documentazione in atti risulta che, come attestato nell’istanza di ammissione al contributo, questo fosse finalizzato alla realizzazione di progetto consistente nella *“apertura ufficio di rappresentanza e centro elaborazione dati”*, relativo ad attività di *“elaborazione elettronica di dati contabili (no CAF)”*, da realizzarsi mediante *“acquisto arredamento completo per ufficio, acquisto centralino, pc, server, videoproiettore, accessori vari”*, suffragato da preventivi dettagliati relativi ad oggetti di *“Informatizzazione Ufficio” e “Arredamento”*.

La convenuta ha, poi, rendicontato spese relative a *“servizi su edifici”* (con unica fattura che dettaglia le seguenti attività: impianto elettrico e tracce;

impianto idraulico e tracce; lavori di muratura per porte e finestre; porte e finestre nuove; materie prime quali parquet e bagno completo con tubazioni e bagno disabili; montaggio sanitari con ripristino tubazioni) e a riparazione dell'autovettura e ricambi.

Si tratta, pertanto, di spese difformi da quelle autorizzate, che non appaiono pertinenti al progetto da realizzare. Né risulta vi sia stata alcuna richiesta di variazione del programma di investimento o della ripartizione delle voci di spesa.

Risulta, inoltre, dimostrato che le spese sostenute ricadano in espressi divieti previsti nel bando.

Parte delle somme rendicontate sono state utilizzate per l'acquisizione di servizi da ditta riferibile al padre della convenuta, contrariamente a quanto consentito dal paragrafo 3.4 del Bando, che esclude dalle spese ammissibili *“le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado”*; risultano dimostrati, infatti, sia il carattere della spesa sostenuta, sia il rapporto di parentela con il fornitore, a nulla rilevando, ai fini del presente giudizio, l'effettiva ascrivibilità alla convenuta Refiela Shoraj della dichiarazione di assenza di legami familiari trasmessa in fase di rendicontazione.

Le risorse sono state, per altra parte, volte alla riparazione e acquisizione di ricambi per autovettura poi ceduta, in violazione del divieto di alienazione o cessione dei beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato [par. 6.1., punto 11 a) del Bando di

finanziamento].

Da tale condotta distrattiva è eziologicamente correlato un danno all'Erario, pari al contributo ricevuto e sviato, derivante dalla mancata realizzazione degli scopi propri della misura e dalla conseguente sottrazione delle risorse ricevute agli scopi stessi.

Il danno da sviamento contestato deve, infine, ritenersi doloso frutto dei comportamenti di Refiela Shoraj, a fronte sia della piena consapevolezza della convenuta dell'accedere a finanziamento pubblico, sia delle modalità di utilizzo delle risorse ricevute in senso non conforme al programma pubblico previsto.

Né, all'evidenza, può recidere l'ascrivibilità del danno alla dolosa condotta della convenuta, come prospettato dalla difesa, la circostanza che questa abbia inteso delegare la gestione della pratica alla consulente Gina Grossi ed all'intermediazione di un genitore e che nessuno l'avrebbe edotta circa la sussistenza di limiti nell'utilizzo delle risorse ricevute.

Non possono costituire utile argomento difensivo la asserita e non consentita inconsapevolezza delle regole di accesso a finanziamenti pubblici e gli effetti di una ampia delega a terzi della gestione delle proprie attività, anche ove ritenuta lecita; ciò a fronte, peraltro, della piena e incontestata riconducibilità della percezione delle somme e del loro impiego all'attività d'impresa della Shoraj, che la stessa ha più volte ritenuto avviata.

4.2. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla convenuta Gina Grossi.

Il Collegio ritiene invero dimostrato, da parte attrice, il ruolo di evidente

ingerenza della consulente nella complessiva gestione della pratica di accesso al contributo ottenuto da Refiela Shoraj; ciò sia in fase di presentazione della richiesta, sia nella successiva attività di rendicontazione delle spese.

Risulta dalle allegazioni che la consulente direttamente operasse per conto della beneficiaria in entrambe le fasi descritte, attraverso l'inserimento della domanda di accesso al contributo, in un primo momento, e delle fatture e dei prospetti di rendicontazione, in una seconda fase, grazie alla detenzione delle credenziali di accesso ai sistemi informativi regionali e della Carta nazionale dei servizi intestata a Refiela Shoraj.

Con riferimento alla prima attività riconducibile alla consulente, nella presente fattispecie – in disparte ogni valutazione concernente il più ampio contesto in cui si realizzava l'attività della convenuta Grossi, pure illustrato da parte attrice – non si ritiene sia stata dimostrata la sussistenza di comportamenti volti all'indebito ottenimento del contributo pubblico; né può desumersi che vi fosse comune intento fraudolento fin dalla fase di richiesta del beneficio nella impropria utilizzazione *a posteriori* del finanziamento poi ottenuto da parte della convenuta Shoraj.

Non risulta, in definitiva, pienamente chiarito che l'apporto della consulente Grossi non si sia limitato alla compilazione della domanda, con le informazioni richieste dal bando, ma si sia esteso alla predisposizione, per mezzo delle proprie conoscenze e competenze, di dichiarazioni non veritiere finalizzate all'ottenimento del finanziamento (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdizionale regionale Toscana, sent. n. 63/2025), così

attivamente condizionando in senso positivo la stessa possibilità dell'ammissione al finanziamento.

Come rilevato anche con riferimento alla posizione della convenuta Shoraj, nella presente fattispecie il danno dedotto e provato risulta avere carattere funzionale, eminentemente correlato al concreto sviamento del contributo concesso dalle finalità pubbliche cui era preordinato.

A giudizio del Collegio, tale distrazione dai fini pubblici può essere ascritta alla condotta della sola beneficiaria del contributo; la consulente Gina Grossi, pur avendo materialmente provveduto ad adoperare le fatture relative a spese inammissibili e improprie nelle attività di rendicontazione che le erano state delegate, non ha contribuito causalmente all'illegittimo utilizzo delle risorse affidate al privato dall'Ente pubblico erogante. Risulta, peraltro, che ella abbia anche segnalato l'inammissibilità delle spese certificate alla Shoraj, pur procedendo comunque alla rendicontazione.

Ne deriva che, anche ove non si fosse verificata la descritta ingerenza della consulente in fase di rendicontazione delle spese, l'improprio utilizzo del finanziamento pubblico non sarebbe venuto meno, né si sarebbe verificato in termini diversi.

Né, d'altro canto, dall'ingerenza in fase di rendicontazione è poi conseguito il diverso ed ulteriore depauperamento, consistente nell'erogazione senza titolo del saldo del contributo pubblico cui Refiela Shoraj era stata ammessa.

5. In conclusione, la domanda risarcitoria può essere integralmente accolta nei confronti della sola convenuta Refiela Shoraj, che va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della Regione Toscana, dell'importo

di euro 19.600,00, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data della revoca del finanziamento (27 dicembre 2021) e interessi legali calcolati, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo. Va, di converso, rigettata la domanda nei confronti della signora Gina Grossi con conseguenziale spettanza del diritto al rimborso delle spese legali quantificate in € 600,00 oltre accessori di legge.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 63185 del registro di segreteria:

- accoglie la domanda proposta nei confronti di Refiela Shoraj e per l'effetto la condanna al pagamento della somma di euro 19.600,00 in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data di revoca del finanziamento (27.12.2021), ed interessi legali calcolati, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo;

- respinge la domanda proposta nei confronti di Gina Grossi.

Le spese di giudizio a carico di Refiela Shoraj sono liquidate in euro 375,43 (Trecentosettantacinque/43).

È posto a carico della Regione Toscana l'ammontare dei diritti e degli onorari spettanti alla difesa di Gina Grossi, determinato nella misura di euro 600,00 (seicento/00) oltre accessori.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio del 7 maggio e del 3 luglio 2025.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Annalaura Leoni

Angelo Bax

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/09/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente